

## **Ordine del giorno correlato all'oggetto 5518**

### **L'Assemblea legislativa**

#### **premesso che**

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 costituisce il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e dedica l’articolo 4 alle “finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, nel quale si definiscono con precisione quali siano le finalità necessarie per motivare la partecipazione a società da parte di soggetti pubblici, stabilendo inoltre, al comma 9 ter, introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che “è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima”;
- la Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1419 del 25 settembre 2017 recante “approvazione piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016” ha stabilito di dismettere la propria partecipazione societaria a “Banca Etica S.c.p.a., modificando le decisioni assunte in precedenza con le proprie deliberazioni n. 514 e 2326 del 2016;
- la partecipazione societaria della Regione Emilia-Romagna a Banca Etica S.c.p.a. è quantificata, negli allegati alla citata DGR 1419 del 2017, nella percentuale dello 0,093533, inferiore quindi all'1% individuato dal D.Lgs n. 175 del 2016, come tetto massimo entro il quale “è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società bancarie di finanza etica e sostenibile”

#### **dato atto che**

- la deroga specifica relativa alla partecipazione pubblica nelle società bancarie di finanza etica è stata introdotta con una modifica normativa intervenuta successivamente all’adozione della DGR 1419 del 2017;
- i precedenti indirizzi regionali, quali quelli definiti dalle DGR 514 e 2326 del 2016, prevedevano, opportunamente, il mantenimento della partecipazione societaria in realtà quali “Banca Etica”;
- il progetto Banca Etica SCPA è nato per veicolare il risparmio verso il sostegno finanziario alle iniziative rivolte al bene comune e che esso svolga un ruolo importante nell’ambito della finanza etica, nel sostegno a progetti di cooperazione sociale, cooperazione internazionale, cultura, tutela ambientale e microcredito;
- la Regione Emilia-Romagna ha stabilito, con la legge regionale n. 26 del 1997 (tuttora vigente) la propria partecipazione alla Società Cooperativa a responsabilità limitata "Verso la Banca Etica" soc. coop. a r.l., la quale si è poi trasformata nel 1998 nella società cooperativa “Banca popolare Etica”;

#### **ritenuta**

altamente qualificante, positiva ed opportuna la partecipazione della Regione – nei limiti e secondo le condizioni di cui al D.Lgs n. 175 del 2016 – a società bancarie di finanza etica e sostenibile;

**impegna la Giunta**

a prevedere, nell'ambito del prosieguo del processo di razionalizzazione delle partecipazioni regionali e nel quale si inserisce il pdl oggetto assembleare n. 5518, azioni dirette a rivedere la decisione assunta con la DGR 1419 del 2107, al fine di non dismettere la partecipazione della Regione in "Banca Etica S.c.p.a.".

Il Consigliere  
*Andrea Bertani*